

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **392/1988** (ECLI:IT:COST:1988:392)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13678**

Atti decisi:

N. 392

ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la possibilità - riconosciuta invece all'assicuratore - di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell'incidente ha la specifica finalità di consentire all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a suo danno;

che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;

che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non è da considerare contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;

che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad opera del proprietario del veicolo;

che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio

1977, n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.